



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Alessandro Volta"

Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 **Palermo** tel. 0916494211 fax 091474126

web: www.iissvolta.edu.it - e-mail: pais027002@istruzione.it

PEC: pais027002@pec.istruzione.it

C.F. 80016540827



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 28 del 09/10/2020 - verbale n. 9

Art.1 Normativa vigente

1. Il quadro normativo di riferimento attualmente in vigore in materia di disciplina è rappresentato dall'articolo 4 del D.P.R. 249/98 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti), in forza del quale "i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri indicati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento".

2. Il presente regolamento di disciplina è conforme:

al disposto del citato articolo, come modificato dal D.P.R. 235/07 nonché dal D.P.R. 122/09, cui dà attuazione;

alla direttiva MIUR n.1455/06;

alla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007;

alla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007;

alla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007;

alle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

alla Legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo";

alle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.

Art.2 Definizione di infrazione disciplinare

Per "infrazione disciplinare" o "mancanza disciplinare" si intende ogni comportamento, atteggiamento, atto o espressione in violazione dei doveri dello studente quali:

a) obbligo alla frequenza regolare dei corsi e assolvimento assiduo degli impegni di studio;

b) rispetto, anche formale, nei confronti del Capo di Istituto, del personale tutto della scuola e verso i propri compagni;

c) assunzione di atteggiamenti che consentano la regolare attività didattica;

d) osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza;

e) uso corretto delle attrezzature, dei macchinari, dei sussidi didattici e rispetto del patrimonio dell'Istituto;

f) condivisione della responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Art.3 Specifici casi di infrazione disciplinare

Costituisce infrazione disciplinare:

- a) la violazione dell'assoluto divieto di fumare nell'Istituto, stabilito dalla legislazione nazionale vigente;
- b) l'utilizzo dei dispositivi di telefonia mobile (cellulari) e di altri dispositivi elettronici che devono essere tenuti spenti nelle ore di lezione. L'uso del cellulare sarà ammesso solo se esplicitamente autorizzato dal docente per cause di assoluta necessità e particolare urgenza. L'uso non autorizzato potrà essere sanzionato con il ritiro temporaneo del telefono cellulare, consegnato al responsabile di plesso che provvederà a restituirlo ai genitori o a chi ne fa le veci; in caso di ripetuta inosservanza del divieto, seguiranno sanzioni disciplinari;
- c) l'utilizzo all'interno dell'Istituto di fotocamere, videocamere o registratori vocali, anche inseriti in telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici (vietato ai sensi della Dir. 104/07), a meno che non vi sia esplicito consenso della/e persona/e coinvolta/e. La violazione di tale divieto si configura come grave infrazione disciplinare e può comportare la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica. La diffusione (ad esempio per mezzo della rete internet o comunque di strumenti telematici) di immagini all'interno dell'Istituto, in violazione del divieto sopra indicato, effettuata in assenza di preventiva informativa dell'interessato, è sanzionata con l'allontanamento dalla comunità scolastica non inferiore a dieci giorni; sanzioni di maggiore gravità saranno irrogate quando la diffusione dei dati comporti pregiudizio o detrimento anche con eventuale danno dell'interessato. È ovviamente sempre fatta salva la facoltà del danneggiato di agire giudizialmente in sede civile e penale per la più ampia tutela dei propri interessi;
- d) l'uscita dalla classe senza autorizzazione o senza tesserino di riconoscimento (aggravante in caso contemporanea mancanza);
- e) l'uscita, anche temporanea, dall'Istituto in orario scolastico senza autorizzazione dell'autorità scolastica. Tale violazione è ritenuta mancanza particolarmente grave e come tale sarà sanzionata;
- f) **reiterata e volontaria azione di disturbo, molestia, offesa, aggressione da parte di uno studente normodotato ai danni di un compagno di classe o di scuola anche attraverso l'uso di social, sms, email.**

g) il mancato rispetto delle norme di sicurezza

Art.4 Generalità sui provvedimenti disciplinari

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Nessuno può essere sottoposto a provvedimento disciplinare senza essere stato preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto, ma incide sul voto di condotta.
4. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art.5 Sanzioni disciplinari

Possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. richiamo scritto sul registro di classe del docente o del D. S. notificato ai genitori (influisce sul voto di condotta). Al terzo richiamo il coordinatore riunisce il CdC, in configurazione tecnica, per comminare un giorno di sospensione. [M1] Dopo 5 richiami viene automaticamente avviata la procedura per la comminazione delle sanzioni disciplinari;
- b. sospensione dalle attività didattiche da 1 a 15 giorni ad opera del Consiglio di Classe, notificata ai genitori

(incide sul voto di condotta);

c. allontanamento superiore a 15 giorni ad opera del Consiglio di Istituto, notificato ai genitori (incide sul voto di condotta);

d. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, ad opera del Consiglio di Istituto, notificato ai genitori (incide sull'esito dell'anno scolastico);

e. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studio, ad opera del Consiglio di Istituto, notificata ai genitori. Ove per il fatto costituente violazione ci siano gli estremi di reato, il D.S. è tenuto a presentare denuncia all'autorità penale in applicazione dell'art. 361 c.p. È necessario specificare la motivazione posta alla base della sanzione disciplinare (art.3 L.241/1990).

Art.6 Organi competenti

Gli organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni sono:

- i docenti e/o il D. S. o suoi delegati nei casi di ammonizione scritta e richiamo scritto;
- il Consiglio di classe in caso di sospensione dalle lezioni per un numero di giorni fino a 15;
- il Consiglio d'Istituto in caso di allontanamento dalle lezioni per un numero di giorni superiore a 15 o fino al termine dell'anno scolastico, con esclusione dallo scrutinio finale o con non ammissione all'Esame di Stato.

Art.7 Procedimento disciplinare previsto per la sanzione dell'allontanamento

1. Il coordinatore di classe, entro tre giorni lavorativi dall'avvenuta infrazione, la segnala al D.S., che provvede alla convocazione dell'Organo collegiale competente (Consiglio di classe o Consiglio d'Istituto), che dovrà avvenire entro i tre giorni successivi.

2. Il Consiglio di classe si riunisce nella sua composizione allargata, dovendo comprendere i genitori e gli alunni eletti.

3. L'Organo collegiale svolge una prima fase istruttoria, ascoltando i docenti e il personale ATA che abbiano assistito alla commissione dell'infrazione e dando un congruo spazio di ascolto allo studente. Questi può produrre prove e testimonianze a lui favorevoli, può esporre le proprie ragioni per iscritto e ha la facoltà di essere assistito da un rappresentante degli studenti e/o da un genitore. Terminata la fase istruttoria, nella stessa seduta, l'organo collegiale provvede a deliberare in merito e redige specifico verbale e l'apposito modulo per la comunicazione alla famiglia dell'eventuale sanzione.

4. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni sono comminate dal consiglio di classe solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri dell'articolo 2.

5. Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni sono comminate dal Consiglio di Istituto ove:

- siano commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, gravi e reiterati atti di bullismo e/o di cyberbullismo etc.), oppure vi sia una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad. esempio incendio o allagamento);

- i fatti commessi siano estremamente gravi. In tal caso la durata della sanzione è adeguata al permanere della situazione di pericolo;

- durante il periodo di allontanamento la scuola, con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo finalizzato al reintegro nella

comunità scolastica.

6. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico sono irrogate dal Consiglio di Istituto laddove:

- lo studente sia recidivo nel commettere reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure l'atto commesso susciti seria apprensione a livello sociale per la violenza che lo caratterizza;
- non siano possibili interventi per il reinserimento dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

7. Le sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi possono essere comminate dal Consiglio d'Istituto nei casi indicati al comma 6 che si caratterizzino per l'estrema gravità.

8. In caso di infrazioni particolarmente gravi il Consiglio di classe può rimettere al Consiglio di Istituto la comminazione della sanzione.

9. Il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato per iscritto dal coordinatore di classe, o dal D. S., ai genitori dello studente (o a chi ne fa le veci), che vengono tempestivamente convocati in Istituto.

10. La motivazione di ogni delibera è oggetto di verbalizzazione.

Art.8 Misure alternative alle sanzioni disciplinari

1. In alternativa alle sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento, il C.d.C. può offrire la possibilità di conversione in attività a favore della comunità scolastica. Tali attività (ad esempio: pulizia dei locali scolastici, degli arredi, dei cortili, attività in biblioteca, sistemazione di materiali o arredi, piccole riparazioni, aiuto nei lavori di segreteria, manutenzione del verde, aiuto ai compagni ecc.) saranno effettuate al di fuori dell'orario scolastico, controllate da personale della scuola e commisurate alla gravità dell'infrazione.

2. La sanzione disciplinare comminata non annulla comunque l'eventuale obbligo di risarcimento dei danni.

Art.9 Organo di garanzia

1. Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 235/07, è istituito un Organo di Garanzia, che decide, su richiesta scritta e motivata di chiunque vi abbia interesse, in ordine ai conflitti che sorgano all'interno della scuola sull'applicazione del presente regolamento, nonché dello Statuto degli studenti e delle studentesse, e in ordine ai procedimenti di impugnazione di cui all'articolo 11.

2. È costituito da 4 membri effettivi e quattro supplenti:

- Un genitore come membro effettivo e un genitore supplente, uno studente come membro effettivo ed uno studente come membro supplente nominati dal Consiglio di Istituto rispettivamente fra i propri rappresentanti dei genitori e degli studenti;
- il Dirigente Scolastico, o un suo delegato che lo presiede;
- un docente come componente effettivo ed uno in qualità di membro supplente, nominati dal Consiglio d'Istituto.

3. L'Organo designa un segretario.

4. L'Organo di Garanzia dura in carica un anno.

5. Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

6. L'Organo è convocato dal Presidente mediante avviso individuale.

7. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Art.10 Sostituzioni per incompatibilità

1. Lo studente e il genitore che, facendo parte dell'Organo di Garanzia, siano, rispettivamente, ricorrente contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare o legato da vincoli di parentela con lo studente ricorrente, vengono sostituiti, quale componente dell'Organo di Garanzia quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, da uno studente o da un genitore supplente.

2. Il rappresentante della componente docente che, facendo parte dell'Organo di Garanzia, in precedenza abbia promosso l'azione disciplinare che ha condotto all'irrogazione della sanzione impugnata, viene sostituito, quale componente dell'Organo di Garanzia quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, da un docente supplente.

Art.11 Impugnazioni

1. Contro le sanzioni che prevedano l'allontanamento dalle lezioni e comunque nel rispetto della legge 241 del 07/08/1990, gli studenti possono presentare ricorso all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla notifica della sanzione, che avviene mediante annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci.

2. L'Organo di Garanzia deve esprimersi entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso di cui al precedente comma.

3. L'Organo di Garanzia si riunisce su convocazione del Presidente. Gli atti (es: verbali di riunioni, decisioni ecc) dell'O.G. saranno riportati in apposito registro custodito dal D. S.

4. L'Organo di Garanzia, nel rispetto del diritto alla difesa, ascolterà il ricorrente ed eventuali testimoni a discarico e acquisirà ogni elemento utile presso il coordinatore e i rappresentanti di classe, il personale ATA e chiunque possa essere informato sui fatti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, tali intendendo anche i voti degli astenuti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. La votazione avviene a scrutinio segreto.

7. La decisione, così come verbalizzata nell'apposito Registro tenuto dal D.S., sarà comunicata al ricorrente.

Qualora la decisione dell'O.G. fosse confermativa del provvedimento disciplinare, si procederà ad annotare sul Registro di Classe esclusivamente l'avvenuta comunicazione del provvedimento. Nel caso, invece di accoglimento del ricorso, si farà annotazione anche del provvedimento, e ciò perché il C.d.C. ne tenga conto nell'attribuzione del voto di condotta e/o attribuzione del credito scolastico.

Art.12 Organo regionale

1. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'Organo di Garanzia è possibile proporre reclamo ad un Organo di Garanzia Regionale.

2. Entro il termine perentorio di trenta giorni l'Organo Regionale emette il proprio parere vincolante.

Art.13 Risarcimento dei danni al patrimonio dell'Istituto

1. In caso di danno patrimoniale è sempre fatta salva la facoltà dell'Istituto, ad opera del D.S., di esigere il risarcimento del danno, anche per via giudiziale, al di là degli eventuali provvedimenti di natura disciplinare che dovessero essere decisi nei confronti dei responsabili.

2. Se il responsabile del danno è maggiorenne, il risarcimento è a carico di questi; se il responsabile è minorenne, il risarcimento è a carico di chi risponde legalmente del comportamento del minore.

3. In particolare, le classi sono responsabili dello stato delle strutture e degli arredi scolastici loro affidati

all'inizio dell'anno scolastico.

4. In caso di impossibilità ad individuare i responsabili dell'atto doloso:

- se il danno riguarda strutture o arredi di un'aula, l'intera classe è tenuta in solido al risarcimento del danno, salvo sia comprovata l'estraneità della classe al fatto doloso in modo incontrovertibile (ad esempio perché la classe risultava assente dall'aula al momento del danneggiamento in quanto impegnata in altra attività); al ricorrere di quest'ultimo caso si applicherà il disposto del seguente punto;
- se il danno riguarda parti comuni (ad esempio: atrio, laboratori, servizi igienici, corridoi, ecc.), l'intera popolazione scolastica del plesso è tenuta al risarcimento del danno.

Art.14 Modifiche al Regolamento

1. Ogni componente il Collegio dei docenti o il Consiglio di Istituto ha facoltà di proporre modifiche al Regolamento di disciplina: ogni proposta di modifica, motivata e fatta pervenire in forma scritta alla Presidenza, sarà comunicata ai rappresentanti dei genitori e studenti in Consiglio di Istituto e sottoposta al primo Collegio dei Docenti previsto, che, in merito, sarà chiamato ad esprimere parere obbligatorio ma non vincolante.
2. La proposta di modifica, corredata dal parere di cui al comma precedente, sarà quindi sottoposta alla discussione del primo Consiglio di Istituto previsto che in merito delibererà in maniera definitiva.

Art.15 Diffusione del presente Regolamento

Per opportuna diffusione e conoscenza, una copia del presente Regolamento:

- è affissa all'albo dell'Istituto e all'albo di ogni plesso;
- è depositata nell'Ufficio della Segreteria dell'Istituto (chiunque vi abbia interesse può chiederne copia secondo le modalità stabilite dallo stesso Ufficio);
- è accessibile sul sito internet dell'Istituto all'indirizzo www.iissvolta.edu.it
- è distribuito ai genitori di ogni studente all'atto dell'iscrizione alla prima classe.

Art.16 Approvazione del Regolamento

Il presente regolamento è adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del (n° delibera del) ed entra in vigore dal giorno seguente.

Art.17 Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni regolamentari previgenti.

Art. 18 Rinvio

Per quanto non previsto si richiama la normativa nazionale in vigore.